

*Traduzione*¹

Protocollo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite²

Concluso a Londra il 1° dicembre 1981

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 23 aprile 1992

Entrato in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1992

(Stato 1° marzo 2016)

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

tenendo conto della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata e, segnatamente, l'articolo 9 paragrafo 6 della Convenzione come modificata;

prendendo atto che l'Organizzazione concluderà un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 15 aprile 1999;

considerando che lo scopo del presente Protocollo è di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione e di assicurare lo svolgimento efficace delle sue funzioni;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

- a) «Convenzione»: la convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, compreso il suo Allegato, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata;
- b) «Parte alla Convenzione»: uno Stato per il quale la Convenzione è in vigore;
- c) «Organizzazione»: l'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite;
- d) «Parte che ospita la sede»: la Parte alla Convenzione sul cui territorio è situata la sede dell'Organizzazione;
- e) «Parte al Protocollo»: uno Stato per il quale il presente Protocollo, o il presente Protocollo come modificato, a seconda dei casi, è in vigore;

RU **1992** 1691

¹ Dal testo originale francese.

² Aggiornato giusta l'Acc. di mod. del 25 set. 1998, in vigore per la Svizzera dal 31 lug. 2001 (RU **2007** 4101).

- f) «membro del personale»: il Direttore e qualsiasi persona impiegata a tempo pieno dall'Organizzazione conformemente al Regolamento per il personale dell'Organizzazione;
- g) «rappresentanti», nel caso delle Parti al Protocollo e della Parte che ospita la sede: i rappresentanti presso l'Organizzazione e in ogni caso i capi delegazione, i supplenti e i consulenti;
- h) «archivi»: tutti i manoscritti, la corrispondenza, i documenti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni dei dati, i grafici e i programmi dei calcolatori di proprietà di o tenuti presso l'Organizzazione;
- i) «attività ufficiali» dell'Organizzazione: le attività svolte dall'Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi, così come definiti nella Convenzione, e include le sue attività amministrative;
- j) «esperto»: una persona non appartenente al personale, nominata per svolgere un compito specifico a favore di, o a nome dell'Organizzazione e a sue spese;
- k) «proprietà»: tutto ciò nei confronti di cui possa essere esercitato un diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali.

Art. 2 Immunità dell'Organizzazione da procedimenti giudiziari ed esecutivi

1) A meno che non abbia espressamente rinunciato all'immunità in un caso particolare, l'Organizzazione godrà dell'immunità da procedimenti giudiziari, nell'ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne:

- a) ogni attività commerciale;
- b) un'azione civile intentata da terzi per danni risultanti da un incidente causati da un'autovettura o altro mezzo di trasporto appartenente e/o utilizzato a nome dell'Organizzazione, o in relazione ad un'infrazione al codice stradale in cui sia coinvolto tale mezzo di trasporto;
- c) il sequestro cautelativo, a seguito di un'ordinanza definitiva di un Tribunale, di stipendi ed emolumenti, ivi inclusi i diritti pensionistici dovuti dall'Organizzazione ad un membro del personale o ad un ex-membro del personale;
- d) una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Organizzazione.

2) Fatto salvo il paragrafo 1, non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell'Organizzazione dalle Parti alla Convenzione, o da persone che operano per o fanno valere dei diritti ceduti da una di queste, per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

3) Le proprietà dell'Organizzazione, ovunque esse si trovino e chiunque le detenga, saranno immuni da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o da qualsiasi azione esecutiva di tipo amministrativo o giudiziario, salvo in relazione a:

- a) un sequestro cautelativo o un'esecuzione al fine di adempiere la sentenza definitiva, o l'ordinanza di un Tribunale, che si riferisca a qualsiasi azione legale che sia stata intentata nei confronti dell'Organizzazione conformemente al paragrafo 1;
- b) qualsiasi azione intrapresa conformemente alla legislazione dello Stato interessato, che sia temporaneamente necessaria per la prevenzione d'incidenti implicanti autovetture o altri mezzi di trasporto di proprietà di o utilizzati a nome dell'Organizzazione, come pure l'inchiesta di cui sono oggetto tali incidenti;
- c) l'esproprio di beni immobili a scopi pubblici subordinato al sollecito pagamento di un equo indennizzo, purché tale esproprio non pregiudichi le funzioni e le operazioni dell'Organizzazione.

Art. 3 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell'Organizzazione saranno inviolabili, ovunque essi si trovino e chiunque li detenga.

Art. 4 Esenzioni fiscali

- 1) L'Organizzazione, le sue proprietà e i suoi redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte nazionali dirette ed altre imposte che non siano normalmente incluse nel prezzo dei beni e servizi.
- 2) Qualora l'Organizzazione, nell'ambito delle proprie attività ufficiali, acquisti beni o si avvalga di servizi di notevole importo, e qualora il prezzo di tali beni o servizi includa imposte o tasse, le Parti al Protocollo prenderanno, ove possibile, le misure appropriate per rimettere o rimborsare l'ammontare di tali imposte o tasse.
- 3) I beni acquistati dall'Organizzazione nell'ambito delle sue attività ufficiali saranno esentati da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione.
- 4) Non saranno concesse esenzioni da imposte e tasse rappresentanti oneri per particolari servizi resi.
- 5) Non saranno concesse esenzioni relativamente a beni acquistati da, o servizi forniti all'Organizzazione per il personale vantaggio dei membri della segreteria.
- 6) I beni esentati in conformità del presente Art. non saranno trasferiti, dati in locazione o prestati, in maniera permanente o temporanea, né venduti, salvo che in conformità delle condizioni previste dalla Parte al Protocollo che ha concesso l'esenzione.

Art. 5 Fondi, valute e titoli

L'Organizzazione può ricevere e tenere ogni tipo di fondi, valuta o titoli ed utilizzarli liberamente per qualsiasi sua attività ufficiale. Può essere titolare di conti bancari in qualsiasi valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

Art. 6 Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali

- 1) Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione godrà nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorità, tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione, purché ciò sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale a cui quella Parte al Protocollo abbia aderito.
- 2) Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali l'Organizzazione potrà impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura.
- 3) L'Organizzazione potrà installare ed utilizzare una radiotrasmittente, solo previo consenso della Parte al Protocollo interessata.

Art. 7 Membri del personale

- 1) I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunità:
 - a) l'immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che essi non siano più al servizio dell'Organizzazione, per quanto concerne gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non si applicherà tuttavia nel caso di un'infrazione al Codice stradale commessa da parte di un membro del personale, o nel caso di un danno causato da un'autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;
 - b) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei loro rispettivi nuclei familiari, da ogni obbligo di servizio nazionale, ivi incluso il servizio militare;
 - c) l'inviolabilità per tutti i documenti ufficiali relativi all'esercizio delle loro funzioni nell'ambito delle attività ufficiali dell'Organizzazione;
 - d) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
 - e) lo stesso trattamento, relativamente al controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
 - f) assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, le stesse facilitazioni per il rimpatrio, in caso di crisi internazionale, che vengono accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
 - g) il diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e i loro effetti personali, ivi inclusa un'autovettura, al momento in cui essi assumeranno le funzioni nello Stato interessato e il diritto ad esportarli in esenzione doganale al termine delle loro funzioni in quello Stato; in entrambi i casi, confor-

memente alle leggi e ai regolamenti dello Stato interessato. Tuttavia, tranne che in conformità di tali leggi e regolamenti, i beni che sono stati esentati in base al presente comma non saranno trasferiti, noleggiati o prestati in maniera permanente o temporanea, né venduti.

2) Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall'Organizzazione ai membri del personale saranno esenti dall'imposta sul reddito, a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l'Organizzazione applicherà un'imposta sui loro stipendi a suo proprio beneficio. Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l'ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle Parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l'esenzione dall'imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale.

3) A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall'Organizzazione, quest'ultima e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Protocollo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo.

4) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del paragrafo 1.

Art. 8 Direttore

1) In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti per i membri del personale ai sensi dell'articolo 7, il Direttore beneficerà:

- a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione;
- b) dell'immunità da procedimenti giudiziari ed esecutivi civili ed amministrativi di cui beneficiano gli agenti diplomatici, tranne che in caso di danni causati da un'autovettura o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da lui condotto;
- c) della piena immunità da procedimenti penali, tranne che in caso di un'infrazione al Codice stradale causato da un'autovettura o altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotto, subordinatamente alla lettera a) di cui sopra.

2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti le immunità di cui al presente articolo.

Art. 9 Rappresentanti delle Parti

1) I rappresentanti delle Parti al Protocollo e i rappresentanti della Parte ospitante la sede dell'Organizzazione beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi verso e dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) l'immunità da ogni forma di arresto o detenzione in attesa di giudizio;
- b) l'immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto concerne gli atti, incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; non è tuttavia prevista alcuna immunità nel caso di un'infrazione al Codice stradale commessa da un rappresentante, o in caso di danno causato da un'autovettura o da altri mezzi di sua proprietà o da lui condotti;
- c) l'inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;
- d) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
- e) lo stesso trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- f) lo stesso trattamento in materia di dogane, relativamente al loro bagaglio personale, di quello accordato ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

2) Le disposizioni del paragrafo 1) non si applicheranno ai rapporti tra una parte al Protocollo e i suoi rappresentanti. Inoltre, le disposizioni delle lettere a), d), e) e f) del paragrafo 1 non si applicheranno ai rapporti tra una Parte al Protocollo e i suoi cittadini o residenti permanenti.

Art. 10 Esperti

1) Gli Esperti beneficeranno, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, connesse all'attività dell'Organizzazione e durante i loro viaggi verso e dal luogo delle missioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) immunità da provvedimenti giudiziari, anche dopo la conclusione della loro missione, per quanto riguarda gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tuttavia, non è prevista immunità in caso di un'infrazione al Codice stradale commessa da un Esperto, o nel caso di danno causato da un'autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;
- b) inviolabilità per tutti i loro documenti ufficiali;
- c) il medesimo trattamento in materia di controllo valutario e dei cambi accordato ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;

- d) l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
- e) le stesse facilitazioni, per quanto riguarda il loro bagaglio personale, di quelle concesse agli Esperti di altre organizzazioni intergovernative.

2) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti, i privilegi e le immunità di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1.

Art. 11 Notifica dei Membri del personale e degli Esperti

Il Direttore generale dell'Organizzazione dovrà, almeno una volta all'anno, notificare alle Parti al Protocollo, i nomi e le nazionalità dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 11.

Art. 12 Deroghe

11) I privilegi, le esenzioni e le immunità di cui al presente Protocollo non sono accordati a beneficio personale dei singoli, ma ai fini dello svolgimento efficace delle loro funzioni ufficiali.

2) Qualora, secondo il parere delle Autorità qui di seguito elencate, i privilegi e le immunità possano ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui sia possibile derogarvi, senza recare pregiudizio agli scopi per i quali sono stati concessi, dette Autorità hanno il diritto e il dovere di annullare tali privilegi ed immunità:

- a) le Parti al Protocollo, nei confronti dei propri rappresentanti;
- b) l'Assemblea, convocata se necessario in sessione straordinaria, nei confronti dell'Organizzazione o del Direttore dell'Organizzazione;
- c) il Direttore dell'Organizzazione, nei confronti dei membri del personale e degli esperti.

Art. 13 Assistenza ai singoli

Le Parti al Protocollo adotteranno tutte le misure appropriate per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.

Art. 14 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'Organizzazione e tutte le persone che godono di privilegi e immunità in base al presente Protocollo dovranno, senza che venga recato pregiudizio alle altre disposizioni dello stesso, rispettare le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e collaborare in ogni momento con le autorità competenti di dette Parti a fine di garantire l'osservanza delle loro leggi e dei loro regolamenti.

Art. 15 Misure precauzionali

Ogni Parte al Protocollo conserva il diritto di adottare ogni necessaria misura precauzionale nell'interesse della sua sicurezza.

Art. 16 Composizione delle controversie

Ogni controversia fra le Parti al Protocollo, o fra l'Organizzazione e una Parte al Protocollo, in relazione all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, deve essere composta mediante negoziato o altro metodo convenuto. Qualora la controversia non venga risolta entro dodici mesi, le Parti interessate possono, di comune accordo, deferire la controversia alla decisione di un Tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle Parti alla controversia sceglierà un arbitro ed il terzo, che sarà il Presidente del Tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri. Qualora i primi due arbitri non si dovessero accordare, entro i due mesi successivi alla loro designazione, sul nominativo del terzo arbitro, questi sarà scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il Tribunale adotterà le proprie procedure e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

Art. 17 Accordi integrativi

L'Organizzazione potrà concludere con qualsiasi Parte al Protocollo accordi integrativi per l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo, a fine di garantire l'efficace funzionamento dell'Organizzazione.

Art. 18 Firma, ratifica e adesione

- 1) Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 1° dicembre 1981 al 31 maggio 1982.
- 2) Tutte le Parti alla Convenzione, salvo la Parte ospitante la Sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:
 - a) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione;
 - b) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
 - c) adesione.
- 3) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno luogo mediante il deposito dello strumento appropriato presso il depositario.
- 4) Potranno essere effettuate riserve al presente Protocollo, conformemente al diritto internazionale.

Art. 19 Entrata in vigore e durata del Protocollo

- 1) Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui dieci Parti alla Convenzione avranno adempiuto i requisiti del paragrafo 2 dell'articolo 18.
- 2) Il presente Protocollo non avrà più validità qualora la Convenzione cessi di essere in vigore.

Art. 20 Entrata in vigore e durata relative ad uno Stato

- 1) Per uno Stato che abbia soddisfatto i requisiti del paragrafo 2 dell'articolo 18 dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo entrerà in vigore il 30 giorno successivo alla data della firma o del deposito di detto strumento presso il Depositario.
- 2) Qualsiasi Parte al Protocollo potrà denunciare il presente Protocollo, mediante notifica per iscritto al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario o qualsiasi periodo più lungo, che possa essere specificato nella notifica.
- 3) Una Parte al Protocollo cesserà di essere tale, alla data in cui non sarà più Parte alla Convenzione.

Art. 21 Depositario

- 1) Il Direttore generale dell'Organizzazione sarà il Depositario del presente Protocollo.
- 2) Il Depositario dovrà in particolare notificare con sollecitudine a tutte le Parti alla Convenzione;
 - a) ogni firma del Protocollo;
 - b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
 - c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
 - d) la data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;
 - e) ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo.
- 3) Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmetterà una copia autenticata dell'originale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 22 Testi autentici

Il Protocollo è redatto in un unico originale nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione, che ne invierà copia autenticata a ciascuna Parte alla Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 1° dicembre 1981.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 10 marzo 2016³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Antigua e Barbuda	12 ottobre	2009 A	11 novembre	2009
Arabia Saudita*	14 marzo	1988 A	13 aprile	1988
Argentina	7 dicembre	1988 A	6 gennaio	1989
Belarus	27 maggio	1982 F	30 luglio	1983
Belgio	7 febbraio	1992 A	8 marzo	1992
Brasile	7 gennaio	1993	6 febbraio	1993
Bulgaria	12 ottobre	1982 A	30 luglio	1983
Camerun	22 gennaio	1992 A	21 febbraio	1992
Canada*	30 giugno	1983 A	30 luglio	1983
Ceca, Repubblica	6 settembre	2012 A	6 ottobre	2012
Cile*	1° febbraio	1984	2 marzo	1984
Cina*	13 maggio	1987	12 giugno	1987
Macao	13 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	29 marzo	1994 A	28 aprile	1994
Cuba*	19 giugno	1992 A	19 luglio	1992
Danimarca	23 luglio	1986 A	22 agosto	1986
Finlandia	25 maggio	1982 F	30 luglio	1983
Francia*	19 settembre	1985	19 ottobre	1985
Gabon	16 dicembre	1998 A	15 gennaio	1999
Germania*	9 novembre	1984	9 dicembre	1984
Grecia	14 ottobre	1988	13 novembre	1988
India	7 ottobre	1987 A	6 novembre	1987
Indonesia*	14 novembre	1989 A	14 dicembre	1989
Iraq	14 agosto	1986 A	13 settembre	1986
Islanda	26 ottobre	1998 A	25 novembre	1998
Italia*	28 novembre	1988 A	28 dicembre	1988
Kuwait	25 marzo	1986	24 aprile	1986
Lettonia	17 novembre	1997 A	17 dicembre	1997
Liberia	25 novembre	1982 A	30 luglio	1983
Marocco	12 luglio	1999 A	12 agosto	1999
Monaco	8 aprile	1999 A	8 maggio	1999
Mongolia	28 settembre	2011 A	28 ottobre	2011
Norvegia	19 aprile	1982 F	30 luglio	1983
Oman	18 agosto	1986	17 settembre	1986

³ RU **1992** 1691, **2006** 3323 e **2016** 1007.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)			
Paesi Bassi*	14 giugno	1983 A	30 luglio	1983
Aruba	14 giugno	1983	30 luglio	1983
Curaçao	14 giugno	1983	30 luglio	1983
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	14 giugno	1983	30 luglio	1983
Sint Maarten	14 giugno	1983	30 luglio	1983
Polonia	29 gennaio	1987 A	28 febbraio	1987
Portogallo*	17 ottobre	1995	16 novembre	1995
Qatar	14 maggio	1992 A	13 giugno	1992
Romania	8 aprile	1992 A	8 maggio	1992
Russia	27 maggio	1982 F	30 luglio	1983
Spagna*	16 gennaio	1991 A	15 febbraio	1991
Sri Lanka	27 aprile	1982 F	30 luglio	1983
Svezia	5 dicembre	1984	4 gennaio	1985
Svizzera*	23 aprile	1992 A	23 maggio	1992
Thailandia	30 maggio	2008 A	30 giugno	2008
Ucraina	27 maggio	1982 F	30 luglio	1983

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

I testi in inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): <http://www.imo.org/> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

La Svizzera considera che l'imposta sulla cifra d'affari identificabile, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, sia quella che colpisce la fornitura a INMARSAT di beni di un valore superiore a 500 franchi svizzeri.